



Roma, 8 gennaio 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli  
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 00005

**Oggetto: DOPING – Invio annuale dati preparazioni contenenti sostanze considerate dopanti entro il 31 gennaio 2020.**

*Si ricorda l'obbligo, entro il 31 gennaio 2020, di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell'anno 2019.*

*Le farmacie che non hanno utilizzato i principi attivi di cui sopra non sono tenuti a comunicare alcunché.*

Anche quest'anno, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal DM attuativo 24 ottobre 2006 (e successive modificazioni: DM 18 novembre 2010 e DM 28 febbraio 2019), i farmacisti, **entro il 31 gennaio 2020**, hanno l'obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell'anno 2019.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC alla **casella PEC** del Ministero della salute [ril.doping@postacert.sanita.it](mailto:ril.doping@postacert.sanita.it)

Qualora si riscontrassero problemi di natura tecnica è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica del Ministero della Salute, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00.

**Numero verde: 800178178      Fax: 0664251275      [servicedesk@almavivaitalia.it](mailto:servicedesk@almavivaitalia.it)**

Qualora si riscontrassero problemi di natura amministrativa è possibile inviare un messaggio all'indirizzo [ril.doping@postacert.sanita.it](mailto:ril.doping@postacert.sanita.it)



**I questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione**

**Il termine previsto per l'invio dei dati è il 31 gennaio 2020**

Ai sensi dell'ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping, DM 11 giugno 2019, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:

- quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa
- quantità di inibitori dell'anidasi carbonica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide)
- quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale
- quantità di derivati dell'imidazolo per uso topico/oftalmico
- quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo.

**AVVERTENZA:** i preparati galenici contenenti  $\Delta$ 9-tetraidrocannabinolo (THC), trovano riscontro nel rigo 373 dell'elenco sotto indicato, riguardante complessivamente i cannabinoidi (Classe S8). Il cannabidiolo non è più considerato sostanza dopante dal 1° gennaio 2018.

Per inserire i dati compila il [modulo on line](#)

Leggi:

- [istruzioni per la compilazione del modulo \(allegato 1\)](#)
- [elenco contenente i principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate per doping.](#)

**IMPORTANTE!** Ci sono stati segnalati problemi di disallineamento tra codice univoco e farmacia che abbiamo già provveduto a riferire al Ministero e sembrerebbero risolti. Si consiglia di porre particolare attenzione in merito.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Schito